



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°166 del 28 Aprile 2026

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 90 della Società A.S.D. Città di Fiore C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui C.U. n. 160 del 23/04/2026 (Posizione irregolare del calciatore FERRARO PIETRO).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e la successiva integrazione;

OSSERVA

Con ricorso del 20.4.2026 la Società Città di Fiore C5 ha chiesto che venisse inflitta alla società gara Nuova Fabrizio Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita gara Nuova Fabrizio – Città Di Fiore disputata 18.04.2026 per irregolarità nel tesseramento del calciatore FERRARO Pietro (nato 22.04.2009), in quanto privo del certificato di idoneità agonistica;

Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 160 del 23.04.2026, rigettava il ricorso, rilevando che, dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria, il predetto calciatore (matr. n. 3288392) risultava, alla data della gara, regolarmente tesserato per la società Nuova Fabrizio Calcio a 5; ;

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Società Città di Fiore C5, deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare come il calciatore, pur formalmente tesserato, fosse privo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, richiesto sia dalla normativa federale (art. 43 N.O.I.F.) sia dalla normativa statale (D.M. 18.02.1982) .

Secondo la società reclamante, tale carenza determinerebbe una situazione di irregolarità della posizione del calciatore, in quanto il possesso della certificazione medica costituirebbe presupposto indispensabile per l'impiego dell'atleta in competizioni ufficiali e requisito essenziale ai fini del tesseramento.

Il reclamo è infondato.

- L'art. 43 NOIF, rubricato "Tutela medico-sportiva", dispone, tra l'altro, che:

1- per i calciatori di età superiore a 11 anni, ovvero che compiano il dodicesimo anno nel corso della stagione sportiva, è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

- tali accertamenti devono essere effettuati in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e successivamente rinnovati alla scadenza del certificato;
- le certificazioni di idoneità devono essere conservate agli atti della società;
- le società sono tenute a comunicare immediatamente, a mezzo raccomandata, alla Segreteria Federale, alla Divisione, al Comitato o al Dipartimento competente, nonché alla Sezione Medica del Settore Tecnico, l'eventuale accertata inidoneità alla pratica agonistica di un proprio tesserato, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento;
- le società rispondono dell'impiego del calciatore a decorrere dalla dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di atleti privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva;
- la violazione delle suddette disposizioni comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente ad opera della Procura Federale.

2.- L'art. 43 N.O.I.F. disciplina, quindi, la tutela medico-sportiva, imponendo alle società l'obbligo di acquisire, custodire e rinnovare la certificazione di idoneità all'attività agonistica dei propri tesserati, nonché di vigilare sul loro utilizzo in presenza di valida certificazione.

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che la responsabilità per l'eventuale mancanza del certificato di idoneità agonistica grava esclusivamente sulla società e sui suoi rappresentanti, sotto il profilo sia sportivo che, eventualmente, civile e penale.

Tuttavia, tale obbligo non incide sulla validità del tesseramento del calciatore né determina, in difetto, una situazione di irregolarità rilevante ai fini della partecipazione alle gare ufficiali.

Nel caso di specie, è pacifico – e documentalmente accertato – che il calciatore Ferraro Pietro risultasse regolarmente tesserato per la società Nuova Fabrizio Calcio a 5 alla data della gara in contestazione.

La eventuale mancanza del certificato medico, pur rilevante sotto il profilo della responsabilità della società utilizzatrice, non comporta l'illegittimità della partecipazione del calciatore alla gara, né può determinare l'applicazione della sanzione della perdita della stessa.

Tale conclusione è confermata dal fatto che la certificazione di idoneità è detenuta agli atti della società e non è oggetto di verifica preventiva da parte degli organi federali ai fini della validità del tesseramento, né la sua mancanza è assistita da una specifica sanzione incidente sul risultato della gara.

Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere ricorsi fondati su accertamenti meramente esplorativi, non consentiti nell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi